

PRIVILEGIARE GLI AFFIDI

La progettazione
intorno al caso “Famiglie a colori”

A cura di Chiara Francesconi
e Monica Raiteri

FrancoAngeli

5. L'uso della valutazione nell'affidamento dei minori stranieri non accompagnati alle famiglie: una proposta per ridisegnare i progetti

di Paolo Losa*

1. Premessa

L'oggettività a cui, dal punto di vista metodologico, tendono i processi valutativi può apparire un ossimoro nel momento in cui si propone di applicarli a un ambito multiproblematico quale è quello dell'affidamento dei minori stranieri non accompagnati, che hanno sperimentato gravissime difficoltà nei paesi di origine, a famiglie che si rendono disponibili a sostenerli nel loro percorso di integrazione nel Paese di accoglienza. Siamo pertanto consapevoli di esporci all'obiezione secondo cui situazioni critiche, per provenienza, esperienze di vita, ecc. non possono essere trattate secondo un metodo "unificante" tendente ad oggettivizzare il trattamento nel paese di arrivo, "sterilizzandolo" rispetto alle ideologie e alle decisioni "discrezionali" degli operatori che intervengono nelle procedure descritte nelle pagine che precedono (Puaud, 2019).

Occorre quindi precisare che questo contributo avanza una proposta metodologica che offre elementi per lo sviluppo di progetti futuri, prescindendo volutamente da considerazioni soggettive o di carattere paternalistico, culturale, sociale o politico; con il solo fine di facilitare gli operatori nel compito di costruire in modo utile e metodologicamente corretto gli obiettivi dei loro progetti di affidamento (Milano, 2017) rendendoli "valutabili": ossia per consentire loro di valutare "in ingresso" l' idoneità delle famiglie ad accogliere i minori stranieri non accompagnati e "in uscita" il completo successo (che quindi non potrà dipendere dalla "lotteria" di una fortunata assegnazione a una famiglia culturalmente ed economicamente più "attrezzata" delle altre), l'esito tutto sommato positivo, o il fallimento del progetto di affidamento (Van Holen *et al.*, 2020) inteso come segmento del *design* istituzionale delle politiche di accoglienza:

* Docente a contratto di Programmazione e valutazione dei Servizi sociali, Corso di laurea magistrale in Politiche e programmazione dei Servizi alla Persona, Università degli Studi di Macerata.

caso, quest'ultimo, che segnalerebbe l'esigenza di una riprogettazione sulla base di una diversa impostazione del percorso di integrazione dei minori stranieri, o di una destinazione alternativa delle risorse eventualmente disponibili.

Occorre innanzitutto stabilire gli obiettivi da perseguire: per esempio al compimento della maggiore età, o alla conclusione del periodo di inserimento nella famiglia affidataria, gli (ex) minori stranieri dovranno raggiungere l'autosufficienza economica? Oppure dovranno sviluppare capacità comunicative e relazionali tali da consentire loro di rapportarsi con i coetanei? O, ancora, dovranno essere in grado di sostenere autonomamente un colloquio di lavoro?

In ogni caso la valutazione del progetto "in uscita" dovrà riguardare il raggiungimento degli obiettivi delineati per fronteggiare le esigenze e i bisogni degli utenti, e *non* le ricadute che la sua realizzazione avrà prodotto a favore dell'organizzazione. In sintesi, affermare che «[...] il progetto è funzionale da un punto di vista economico, poiché il contributo dato alle famiglie che prendono in affidamento il minore è più basso rispetto a quanto le comunità residenziali richiedono giornalmente» non è un esempio di "buona" valutazione, come riconoscono anche gli stessi operatori dei Servizi intervistati: «[...] ci siamo chiesti se ad un'efficienza economica corrisponda anche una valenza positiva rispetto ad un progetto di piena integrazione dei soggetti presi in carico» (Assistente sociale, *testimone qualificato*).

2. L'oggettività della valutazione nella progettazione sociale

Valutare significa quantificare una prestazione, un prodotto o un servizio in maniera oggettiva, con riferimento ad uno *standard* prefissato graduando (dove possibile mediante una misurazione in senso proprio che utilizzi un apposito strumento) diversi livelli, o stati, della prestazione (o del bene o del servizio) corrispondente all'obiettivo prefissato.

Non si tratta quindi di elaborare giudizi od opinioni soggettive (e come tali discrezionali), e neppure di operare una misurazione (in senso proprio, mediante l'utilizzo di un apposito strumento, o realizzata attraverso l'attribuzione di "punteggi" ai diversi stati che un indicatore può assumere) fine a se stessa se disgiunta dagli obiettivi che invece si pongono alla base della progettazione (nel caso in discussione di un servizio sociale).

Il processo che presiede alla valutazione è noto come *spirale della formazione* (o della progettazione) (Guilbert, 2002, p. 104; Losa, 2015, p. 58): esso accomuna le progettazioni tecniche (ed è quindi implementato in ambito industriale per la produzione di beni, per esempio l'ampliamento del mercato

di un determinato prodotto)¹, la progettazione di percorsi formativi e l'erogazione di servizi (per esempio la riduzione delle liste di attesa nelle aziende sanitarie). Si tratta di condurre in primo luogo uno studio di fattibilità di un progetto articolato in più fasi: si definisce il bisogno, si identificano le condizioni iniziali, si codificano le capacità o le competenze che dovranno essere raggiunte per uno specifico ruolo, si individuano e si utilizzano strumenti che servono a soddisfare il bisogno, ossia a realizzare l'obiettivo del progetto e, infine, si verifica l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo inizialmente delineato, ossia il successo (o, viceversa, il fallimento, in caso di mancata realizzazione) del progetto; ed eventualmente, come in questo caso, l'“efficacia della politica entro cui esso si colloca.

Nel caso dei servizi sociosanitari per lista di attesa si intende un intervallo temporale che eccede un periodo considerato fisiologico (in quanto determinato dalla normativa, nazionale o regionale) per l'ottenimento di una prestazione sanitaria la cui ampiezza è misurabile (in termini di giorni, mesi o anni; o di periodi di chiusura delle liste) e che consente di mettere a confronto la rapidità nell'erogazione di prestazioni diverse da parte della stessa Regione o della stessa prestazione da parte di Regioni diverse, e di individuare così le Regioni cosiddette “virtuose”².

Apparentemente meno plausibile è l'approccio della quantificazione nel settore della progettazione sociale. In realtà dal punto di vista del funzionamento dei due sistemi organizzativi non è nulla di diverso, se non una (non trascurabile) resistenza culturale, e conseguentemente una scarsa diffusione dei metodi valutativi, di cui pure si tratta ampiamente in letteratura a livello teorico. Il monitoraggio, o la verifica *oggettiva* – cioè indipendente dalla discrezionalità degli operatori/valutatori – delle prestazioni nell'ambito del secondo sistema, entro il quale la scarsa diffusione, quando non l'esplicito rigetto, del metodo valutativo trova una (non convincente) difesa nella necessità di considerare gli “aspetti umani” connessi alle problematiche degli utenti dei servizi. Secondo questa tesi i casi non possono essere trattati in modo standardizzato – trascurando il fatto che i protocolli di intervento costituiscono uno *standard* di riferimento della prestazione dell'assistente sociale, dell'educatore, ecc. – e in ogni caso richiedono di “mettersi nei panni” dell'utente (e

¹ L'uso di dati serve a definire la situazione di partenza e gli obiettivi da conseguire: per esempio l'ammontare delle vendite di un prodotto in una determinata area geografica e gli obiettivi di sviluppo in un determinato arco temporale.

² Si tratta dei sistemi delle code studiati dalla matematica (Hsu, 1998, pp. 310-315).

quindi di mettersi di volta in volta empaticamente nei panni di un tossicodipendente, di un povero, di un ludopatico, di un senzatetto, ecc.)³. Nell'ambito di un processo di valutazione metodologicamente corretto, di cui si sente la necessità, perché la sua mancanza è considerata un elemento di criticità (Rania *et al.*, 2018), in assenza di *standard* di riferimento non si potrebbe *soggettivamente* stabilire se il successo del progetto è dato (per esempio) dal fatto che nessun minore rimanga presso la famiglia affidataria al compimento della maggiore età, perché questo significa che è perfettamente autonomo ed integrato e quindi non ha più bisogno di questo tipo di sostegno; o invece che il fatto che tutti i minori stranieri al compimento della maggiore età abbandonino la famiglia affidataria sia un risultato che ne decreta il (possibile) fallimento.

Ci proponiamo pertanto di dimostrare come anche l'affidamento di un contingente di minori stranieri non accompagnati assegnato ad un Comune a famiglie residenti nel territorio presupponga alcuni obiettivi iniziali da progettare in relazione ad un'attenta analisi dei bisogni. Se, da un lato, chiarire che l'analisi dei bisogni costituisce il primo *step* di una buona progettazione può apparire ovvio, perché ne scaturiranno le decisioni e le azioni da intraprendere, che potranno essere diverse a seconda del fine da perseguire, dall'altro lato occorre sottolineare con forza che nel settore della progettazione sociale i bisogni si riferiscono alle necessità dei destinatari della prestazione e non, invece, al proponente, come spesso accade di rilevare. Un esempio è la collocazione presso le famiglie dei minori stranieri per i quali la probabilità di successo del processo di integrazione è più elevata (perché conoscono già la lingua italiana, sono mediamente più scolarizzati dei loro coetanei presi in carico, provengono da famiglie di classi sociali più elevate nel Paese di origine, ecc.) al fine di dimostrare – secondo le diverse occorrenze degli attori coinvolti, a partire dai referenti politici – la riuscita del progetto avviato e, conseguentemente, il proficuo uso delle risorse economiche e umane impegnate.

³ Questo saggio intende contribuire a smantellare la posizione fortemente radicata secondo cui i Servizi sociali si differenzierebbero dagli altri tipi di servizi perché le diverse fragilità dell'utenza richiederebbero di privilegiare in un rapporto *face-to-face* tra (singolo) operatore e (singolo) utente l'aspetto "umanitario" rispetto al funzionamento di una organizzazione, del tutto assimilabile a quello delle altre pubbliche amministrazioni, per di più destinata a risolvere problemi che si presentano come bisogni *sociali*, e non (semplicemente) come bisogni del singolo individuo in condizione di (temporanea o permanente) vulnerabilità.

3. Configurare l'integrazione alla luce degli obiettivi del progetto

Se gli obiettivi specifici iniziali non risultano esplicitati, e quindi non è possibile “misurare” le prestazioni ottenute (per esempio, quanti minori stranieri ci si proponeva di collocare in un arco temporale? Quanti minori stranieri non accompagnati avrebbero dovuto rimanere nelle famiglie affidatarie al compimento della maggiore età? ecc.) non è possibile stabilire in modo metodologicamente affidabile se il progetto realizzato abbia prodotto (buoni) risultati; e, conseguentemente, se la politica entro cui tale progetto si iscrive si sia rivelata una “buona” politica, al di là di qualsiasi considerazione di carattere ideologico.

La riflessione deve quindi ripartire dall'inizio. Cosa si intende con il termine “integrazione” (Francesconi, in questo volume; Consoli, 2015, p. 19; Calavita, 2005, p. 2; Boccagni e Pollini, 2012) e quali azioni scaturiscono e possono essere implementate dalla declinazione, per esempio in termini relazionali o nell'ambito del mercato del lavoro, delle attività ricreative, ecc. (Bonizzoni e Pozzi, 2012), del percorso di integrazione da parte dei referenti politici e degli operatori. Precisiamo che qui non è in discussione l'impianto culturale (su cui riflette la letteratura sociologica) perché dal punto di vista metodologico può essere validamente assunta qualsiasi nozione di integrazione, a condizione di enucleare un processo di azioni dotate di senso (rispetto alla nozione prescelta) e tali da rendere le prestazioni “misurabili” e confrontabili con gli obiettivi di partenza.

Le azioni di seguito elencate sono facilmente riconoscibili come esempi di “integrazione”: imparare ed usare la lingua italiana; accedere al sistema dell'istruzione; consumare gli stessi alimenti (in famiglia o nella mensa scolastica); aderire alle usanze occidentali in tema di abbigliamento; ecc. È evidente che molti di questi esempi costituiscono *integrazione* da un punto di vista etnocentrico, mentre la complessità di tali processi ha dato – e continua a dare, se letta nei termini di una assimilazione forzata nella società “ospite” (Di Giovanni, 2016) – luogo quantomeno ad adattamento, se non a veri e propri conflitti di tipo culturale.

Difficilmente gli esempi riportati consentono di operare valutazioni oggettive mediante la quantificazione delle prestazioni effettuate, e quindi di stabilire se l'obiettivo sia stato (o meno) raggiunto. Occorre in primo luogo stabilire gli *standard* di riferimento che si accompagnano agli obiettivi (così come sono stati definiti dagli operatori in sede di progettazione in riferimento ai bisogni dei destinatari). Per esempio se intendiamo definire il processo di integrazione attraverso l'accesso al sistema di istruzione del minore straniero

(che naturalmente è solo uno dei profili dell'integrazione)⁴ occorrerà stabilire il corrispondente *standard* formativo, per esempio la frequenza scolastica fino al compimento dei 15 anni, o dei 18 anni, oppure della terza classe di una particolare scuola superiore (es. I.P.S.I.A., o liceo linguistico) unitamente agli altri indicatori dell'obiettivo educativo scolastico da definire, anche con l'ausilio di esperti, entro il percorso formativo e di integrazione del minore.

La definizione dello *standard* rende quindi possibile operare un confronto con la prestazione effettuata (il minore straniero ha abbandonato la scuola prima del compimento dei 15/18 anni? ecc.) e quindi operare la "misurazione" di cui si è detto al fine di stabilire se l'obiettivo è stato o meno raggiunto.

4. Gli *standard* di riferimento in tema di minori stranieri non accompagnati nella normativa vigente

La normativa vigente è un palese esempio di irresolutezza nella definizione delle modalità di accoglienza che entro le procedure di accreditamento delle strutture (quando non sia prevista l'autocertificazione) lascia spazio alla discrezionalità degli operatori/valutatori, il cui intervento non è mai previsto per stabilire l'efficacia dei progetti di inserimento/integrazione dei minori.

Anche la struttura del recente decreto ministeriale 18/11/2019⁵ non sembra corrispondere ad un approccio valutativo. Per esempio, le strutture di accoglienza devono essere:

- e) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenuto conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- f) adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale; [...] (art. 19 c. 1 All. A)⁶.

⁴ Naturalmente il processo di integrazione dovrà essere definito attraverso l'elaborazione del costrutto in termini di azioni valutabili in modo da costruire un modello multivariato.

⁵ *Accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i soggetti di cui all'art. 1 sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)* (in G.U. 4/12/2019 n. 284).

⁶ *Linee Guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi)*.

Il successivo art. 34 dell'Allegato espone nel dettaglio i servizi minimi da garantire. Esaminiamo soltanto i servizi relativi all'accoglienza materiale, di cui al c. 2 lett. a):

- a) Accoglienza materiale – Gli enti locali sono tenuti a:
- garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
 - fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
 - erogare *pocket money*;
 - fornire il materiale scolastico per i minori.

“Garantire il vitto” non significa necessariamente che al minore sia garantito il corretto apporto nutrizionale mediante l'assunzione di alimenti che rispettino le prescrizioni igieniche della religione professata, ma solo che ai minori collocati presso la struttura siano garantiti “dei pasti”: e non necessariamente colazione, pranzo e cena che assicurino un'assunzione ottimale di sostanze nutrienti. Analogamente i “beni necessari per la cura della persona”, se non codificati (per esempio 1 bagnoschiuma, 1 shampoo, 1 detergente per l'igiene intima in confezione da 250 ml., 1 saponetta, ecc.)⁷, possono essere contrassegnati sull'apposita *check list* sia da un operatore che verifica la consegna da parte degli operatori della struttura di tutti i prodotti indicati così come da un operatore che accerta la consegna di una sola saponetta.

Viceversa nella normativa regionale di dettaglio ritroviamo esempi positivi di una costruzione degli indicatori che riflette le esigenze della valutazione, sia pure circoscritti all'accreditamento delle strutture (e, quindi, all'esigenza di evitare il contenzioso derivante dall'eventuale rifiuto dell'autorizzazione). Se però mettiamo a confronto la normativa di due regioni, per esempio Marche e Liguria, scopriamo che non si tratta di un metodo omogeneamente applicato dalle diverse amministrazioni.

⁷ L'esempio riportato nel testo è utile a fini didattici. Per le effettive dotazioni nella somministrazione dei pasti e nella fornitura dei prodotti per l'igiene personale e della biancheria si rinvia alle specifiche tecniche relative alle unità abitative contenute nell'Allegato 1-bis al capitolato tecnico di cui al D.M. 20/11/2018 riguardante “la fornitura di beni e servizi per la gestione e il funzionamento dei centri di prima accoglienza, di cui al decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995 n. 563, dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e dei centri di cui all'articolo 10-ter e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni”.

La delibera della Giunta Regionale n. 603 del 13/06/2016 Regione Marche⁸ indica una serie di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che costituisce lo *standard* di riferimento per la valutazione:

[O]gni struttura [...] in particolare deve avere:

1. massimo 30 posti di accoglienza;
2. una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 9 per le camere ad un letto, mq. 14 per le camere a due letti con un incremento di superficie di mq. 6 per ogni letto in più;
3. almeno un servizio igienico-sanitario ogni 8 posti letto dotato di w.c. lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto doccia, anche posti in vani separati. Nel rapporto di cui sopra non si computano le eventuali camere dotate di servizi igienici privati;
4. arredamento per le camere da letto composto da almeno un letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona;
5. locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla sala da pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq. 0,50 per ogni posto letto effettivo;
6. appositi locali, rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare ed in applicazione dei regolamenti comunitari di settore, per la somministrazione ed il consumo dei pasti (nel rispetto della cultura e della tradizione religiosa oltre che dell'età dei destinatari);

[...]

10. spazi per lavanderia, stireria, depositi ecc. [...].

Una *check list* così organizzata, a cui ad ogni “voce” può anche essere associato un “peso” sulla valutazione complessiva, garantisce evidentemente che il risultato – in questo caso l’autorizzazione o il diniego dell’accreditamento alla struttura rilasciata dal Comune ai sensi della L.R. 20/2002 – sarà in ogni caso il prodotto di una valutazione oggettiva e indipendente dal soggetto che l’ha effettuata. Quindi non sarà possibile valutare positivamente le condizioni dei servizi igienico-sanitari se devono essere condivisi fra più di otto persone (posti letto) o se mancano la vasca da bagno o il piatto doccia o il lavabo, ecc.

Regione Liguria ha affrontato lo stesso problema in modo metodologicamente più impreciso, prevedendo che nel Centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati siano presenti:

⁸ *Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati di cui all’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 “Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)” emanato dal Ministero dell’Interno in data 22/4/2016–prot. 6715.*

- camere con un massimo di 4 posti letto;
- un servizio igienico ogni 6 posti letto, di cui uno utilizzabile da persone con disabilità motoria se ospitate;
- spazi destinati agli incontri e ai colloqui, che possono corrispondere allo spazio per l'attività amministrativa e la conservazione della documentazione;
- cucina o in alternativa idoneo spazio per la porzionatura qualora i pasti siano veicolati;
- locale soggiorno/pranzo destinato ai momenti di vita collettiva⁹.

La delibera descrive i requisiti tecnologici nel modo seguente:

Gli spazi, gli arredi e le attrezzature devono essere adeguati al numero e alla particolare tipologia di accoglienza, alle attività individuali o di gruppo proposte.

Deve essere garantita la possibilità di fornire ai ragazzi un "kit" per far fronte anche ai bisogni riferiti a vestiario, biancheria, articoli per l'igiene personale (p. 217).

Analogo *standard* di riferimento è previsto per le Comunità per minori stranieri non accompagnati (un servizio residenziale che, pur garantendo un'accoglienza di tipo familiare, è caratterizzato da un intervento educativo specializzato)¹⁰:

Sono presenti:

- camere con un massimo di 3 posti letto;
- [...];
- cucina.

La delibera descrive i requisiti tecnologici nel modo seguente:

Spazi, arredi ed attrezzature devono essere adeguati al numero, alle caratteristiche e alle attività individuali o di gruppo – proposte. Particolare attenzione va posta alla sicurezza (p. 219).

L'analisi che precede riguarda strutture di accoglienza accreditate dall'ente pubblico, di natura diversa da quella dell'oggetto del nostro lavoro.

La l. 7/4/2017 n. 47 *Disposizioni in materia di misure di protezione dei*

⁹ Deliberazione Giunta Regionale 16/11/2018 n. 944 relativa all'accREDITAMENTO delle Strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali (in *Bollettino Ufficiale della Regione Liguria* n. 49 Supplemento del 5/12/2018 Parte seconda).

¹⁰ Sono riportati soltanto i criteri che si differenziano da quelli previsti per i Centri di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati.

minori stranieri non accompagnati in realtà dedica all'istituto dell'affidamento familiare il solo art. 7, che estende ai minori stranieri non accompagnati la portata dell'art. 2 l. n. 184/1983, secondo cui «[I] minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno».

La nuova normativa individua nell'affidamento familiare una soluzione prioritaria rispetto al collocamento in struttura di accoglienza – o «in altri alloggi idonei per i minori» di cui alla Direttiva 2009/9/CE 27/01/2009 recante nome minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (Stella, 2017/2018, p. 21) – ma non indica direttamente, né rinvia ad una normativa di dettaglio, alcuno *standard* – né strutturale, né tecnologico, né organizzativo, per richiamare l'articolazione delle normative regionali – relativo alle prestazioni che le famiglie dovrebbero erogare ai minori affidati.

I soli obiettivi *generali*, indicati dalla legge del 1983, restano quindi l'assicurazione del mantenimento, dell'educazione, dell'istruzione e delle relazioni affettive.

La progettazione dovrà quindi collocarsi entro lo spazio assegnato agli enti locali dall'articolo 1-*bis* dell'art. 2, introdotto dall'art. 7 della l. 47/2017: «[G]li enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza».

Ricaviamo da queste indicazioni un'importante informazione, e cioè il fatto che lo *standard* delle prestazioni richieste alle famiglie, che servirà sia a valutare la loro idoneità a svolgere le funzioni indicate dalla legge mediante una selezione – come mostra per esempio il progetto di affido realizzato dal Comune di Vicenza (Rania *et al.*, 2018) – sia a valutare il successo del progetto dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi di integrazione del minore straniero, non è rintracciabile nella normativa, come accade invece per le strutture di accoglienza, sottoposte al regime dell'accreditamento. Pertanto lo *standard* dovrà essere autonomamente elaborato nell'ambito del progetto tenuto conto delle esigenze di *mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive* dei minori stranieri da collocare (Consoli 2015, p. 24).

5. Ripercorrere un progetto-pilota: alcuni nodi critici sotto il profilo della valutazione

In assenza di uno (o più) *standard* di riferimento relativo alle modalità di affidamento dei minori stranieri non accompagnati e di criteri di selezione delle famiglie affidatarie queste ultime ricevono un importo mensile forfetario. Si presume pertanto che ciascuna famiglia possa decidere in *piena autonomia* non solo come impiegare il denaro, secondo le proprie ideologie, credenze, necessità, ma anche come impostare e condurre il processo di integrazione del minore. Oltre ad integrare scelte eterogenee facilmente questi usi potranno rivelarsi incoerenti o incompatibili con il generale obiettivo di “accoglienza” dei minori stranieri non accompagnati, ed eventualmente contravvenire ai progetti educativi personalizzati; oltre al fatto che, al termine del progetto (o del periodo di affidamento del minore, o del compimento della maggiore età, ecc.), non sarà possibile stabilire se il progetto stesso avrà avuto successo, si sarà rivelato efficace come strumento di una politica di integrazione, ecc.

Nella maggior parte dei casi le famiglie affidatarie coinvolte nei progetti-pilota sono nuclei stranieri a basso reddito, già inseriti nel circuito dei Servizi sociali perché versano in condizioni di disagio economico o hanno «difficoltà nel reperire una nuova abitazione», il cui nucleo familiare appare tuttavia stabile ed equilibrato, con «buone capacità educative» e tale da «non [...] inficiare le capacità genitoriali»¹¹. È stata sondata la disponibilità delle famiglie ad accogliere un minore straniero non accompagnato, e successivamente sono state “selezionate” mediante un colloquio con un assistente sociale o uno psicologo diretto a verificare le loro *motivazioni*¹² e una visita domiciliare: di entrambi gli strumenti non sono noti né la struttura né i contenuti. In sede di intervista ci si è limitati ad affermare che la visita domiciliare serve a valutare «lo spazio da dedicare al minore (uno spazio suo, un letto una scrivania [...])» (Assistente sociale, *testimone qualificato*) e ha «lo scopo di capire se gli spazi a disposizione fossero abbastanza idonei nel caso in cui il nucleo familiare si componesse di un ulteriore soggetto» (Assistente sociale, *Testimone qualificato*), lasciando evidentemente un ampio spazio alla discrezionalità dell'operatore che effettua la visita domiciliare, il quale

¹¹ Assistente sociale, *testimone qualificato*.

¹² Non sembra essere indagata la disponibilità a (ed eventualmente la capacità di) fornire pasti di una determinata tipologia e composizione nutrizionale, insegnare la lingua italiana, impegnarsi nella realizzazione del progetto educativo individualizzato (e prima ancora di condividerlo), avuto quantomeno riguardo agli obiettivi generali individuati dalla normativa (art. 2 l. n. 184/1983 esteso ai minori stranieri non accompagnati dall'art. 7 l. 47/2017): mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive.

avrà un'idea soggettiva di “idoneità dello spazio messo a disposizione del minore” e riterrà quindi idonea la presenza di un armadietto dove conservare le proprie cose in una stanza dove tutti i minori dormono in condizioni di promiscuità, mentre un collega giudicherà (altrettanto soggettivamente) inadatta una sistemazione che non prevede l'assegnazione di una stanza singola, per esempio perché gli altri minori che compongono la famiglia sono di genere diverso da quello del minore in affidamento. In effetti anche dalle interviste agli operatori emerge che la “valutazione” delle famiglie non segue un'impostazione metodologica:

[...] addirittura un nucleo familiare è stato eliminato perché è stato ritenuto non idoneo nel corso, non ci sono delle valutazioni cioè dei momenti di valutazione della famiglia però tutto il percorso è un momento di valutazione, si vede come la famiglia si comporta con i ragazzi, ci sono delle famiglie più stile comunità, nel senso meno integrative alcune invece che stimolano l'integrazione del ragazzo.¹³

La pratica descritta potrebbe apparire singolare, perché ci aspetteremmo che una famiglia italiana sia in grado di presiedere meglio al processo di integrazione del minore straniero, come ammettono anche gli operatori dei Servizi quando l'obiettivo è, per esempio, il suo inserimento in un gruppo *scout* o in una attività sportiva «perché comunque c'è più conoscenza del territorio»¹⁴. Viceversa le famiglie straniere sembrano avviare i minori affidati all'autonomia più facilmente delle famiglie italiane, che tendono a frapporsi in modo protettivo tra il minore affidato e l'esterno¹⁵, perché, almeno in linea generale, la collocazione presso una famiglia straniera della stessa etnia del minore – il cosiddetto abbinamento, o custodia, *omoculturale* – favorisce una migliore comprensione delle sue esigenze e la sua capacità relazionale¹⁶. In realtà occorre esplicitare il concetto di integrazione concretizzandolo nelle azioni da intraprendere in vista dell'obiettivo da perseguire (o, il che è lo stesso, delle prestazioni che devono essere fornite). Se obiettivo dell'inserimento in una famiglia affidataria è l'apprendimento degli “usi e costumi” tipici del Paese di accoglienza (norme sociali, ecc.) evidentemente l'affidamento del minore ad una famiglia straniera non appare lo strumento più idoneo. Se invece l'obiettivo richiede non solo l'uso di una lingua comune, ma la condivisione dei codici comunicativi tra componenti della famiglia e mi-

¹³ Educatore, *testimone qualificato*.

¹⁴ Assistente sociale, *testimone qualificato*.

¹⁵ Educatore, *testimone qualificato*.

¹⁶ Educatore, *testimone qualificato*.

nore affidato e delle risorse che definiscono il capitale culturale della famiglia¹⁷, l'affidamento ad una famiglia straniera può risultare la soluzione preferibile. La comune esperienza di immigrazione, e quindi il fatto che la famiglia affidataria sia in grado di “mettersi nei panni” del minore non è quindi l'unico, o determinante, elemento che dovrà indurre gli operatori ad affidare il minore straniero a una famiglia della stessa estrazione etnica o comunque parlante lo stesso idioma.

In caso contrario non emergono, se non del tutto casualmente e nei limiti (anche di carattere metodologico) accennati, informazioni rilevanti ai fini della valutazione del successo (o fallimento) del processo di integrazione del minore straniero non accompagnato: per esempio se il minore dovrà apprendere la lingua italiana nel contesto familiare o è prevista la frequenza di una scuola di italiano per stranieri (v. *infra*); qual è il tipo di alimentazione che garantisce un corretto apporto nutrizionale tenuto conto della sua fascia di età e delle eventuali prescrizioni di tipo religioso relative agli alimenti consentiti o vietati, una delle principali preoccupazioni delle famiglie che offrono la loro disponibilità all'affidamento, mentre le famiglie straniere soprattutto all'inizio del percorso utilizzano la condivisione del pasto come un codice comunicativo¹⁸; quale tipo di sistemazione dovrebbe essere garantito e quale le famiglie potenziali affidatarie sono effettivamente in grado di offrire; ecc.

In assenza di queste informazioni, e del confronto tra l'obiettivo prefissato e il risultato ottenuto in termini di prestazioni effettivamente erogate da parte delle famiglie affidatarie, non è possibile stabilire se il progetto ha (o potrà avere) maggiore successo nel caso dell'affidamento ad una famiglia straniera o ad una famiglia italiana parlante italiano (ossia che non si esprima unicamente nel dialetto locale, come spesso accade in alcune zone rurali).

È pertanto necessario riesaminare l'analisi dei bisogni. La pratica descritta non consente infatti di stabilire se l'importo erogato mensilmente alle famiglie affidatarie rappresenti la soddisfazione del bisogno: a) dei minori stranieri non accompagnati affidati, dove l'importo costituisce una stima (approssimata) dei costi associati alla loro presenza nel contesto familiare, ma non fa alcun riferimento al tipo di prestazioni che le famiglie sono tenute ad erogare (es. tipologia e contenuto nutrizionale dei pasti forniti, o spazio che

¹⁷ Il che può implicare la capacità di implementare un modello educativo e l'uso di forme di controllo sociale in tema di disciplina familiare e di stili genitoriali che per il minore straniero appaiano “riconoscibili” e comprensibili (Quadrelli, 2012, pp. 96-101).

¹⁸ Intervista all'Assistente sociale, *testimone qualificato*: «alle famiglie chiediamo cosa hanno fatto il primo giorno rispondono ci siamo seduti e abbiamo mangiato, perché un canale comunicativo facilitatore [...] anche le famiglie italiane non fanno tante domande complesse [...] quello cosa gli facciamo da mangiare, che lingua parlano, che cucino cosa posso cucinare».

deve essere messo a disposizione dei soggetti affidati; b) delle famiglie affidatarie, dove l'utilizzo dei fondi erogati dall'amministrazione centrale per l'"accoglienza" degli immigrati – intesa come *collocazione, mantenimento e inserimento sociale* – finisce con il rivelarsi una misura destinata al sostegno economico di famiglie che manifestano difficoltà economiche. Se l'utilizzo dei fondi assume – più o meno consapevolmente dal punto di vista degli operatori dei servizi e dei referenti politici del progetto – questa finalità ne deriva quantomeno una torsione degli obiettivi del progetto di affidamento dei minori stranieri non accompagnati che un processo valutativo metodologicamente corretto è in grado di individuare: il bisogno da soddisfare non è più di questi ultimi, ma delle famiglie affidatarie; c) del referente politico del progetto, dove gli importi erogati costituiscono la contropartita dell'acquisizione di consenso elettorale.

Non è superfluo precisare che i bisogni devono essere individuati dagli, o riferiti agli, utenti (Bosisio, 2011; Fratini *et al.*, 2012), e non corrispondere, spesso alla luce di radicati stereotipi corrispondenti alla condizione degli appartenenti a determinate categorie per definizione "deboli" o "vulnerabili", a soluzioni "preconfezionate" facilmente disponibili, ma dalla dubbia utilità nei casi concreti, perché «non è scontata la sovrapposizione della rappresentazione dei diritti e dei bisogni elaborata dagli attori giuridici istituzionali e quella rinvenibile fra i minori stessi» (Ronfani, 2011).

Al di là degli aspetti etici dal punto di vista del processo di valutazione nessuno di questi obiettivi – se dichiarato e definito in modo da rendere i risultati "misurabili" e confrontabili con l'obiettivo di partenza – appare contestabile. Supponiamo che l'erogazione monetaria connessa alla collocazione del minore straniero sia pensata per sostenere economicamente una famiglia disagiata: questo è l'obiettivo iniziale "misurabile", formulato in sede di progettazione dal referente politico del progetto o dagli operatori dei servizi, il cui raggiungimento potrà essere valutato attraverso una serie di indicatori quali l'incremento della capacità di spesa della famiglia, il miglioramento dell'alimentazione dei suoi componenti, l'accesso ad attività extrascolastiche, ecc.

Se invece l'obiettivo è l'apprendimento della lingua italiana si dovrà definire il livello di competenza (A1, B1 ecc., che costituisce uno *standard* riconosciuto e condiviso, ed evita giudizi soggettivi del tipo conoscenza sufficiente o adeguata che non esplicitano il livello di competenza linguistica raggiunto) che il minore dovrà acquisire al termine di un percorso formativo avente durata e contenuti predefiniti. Si dovrà quindi stabilire se per conseguire il livello di competenza linguistica determinato sarà sufficiente l'interazione con i componenti della famiglia affidataria oppure il minore dovrà

frequente una scuola di italiano per stranieri o un corso intensivo con insegnante madrelingua, ecc.: in altri termini occorre stabilire lo *strumento* da impiegare per realizzare l'obiettivo. Se si sceglie la prima soluzione individuare come affidataria una famiglia italiana potrebbe non essere sufficiente: è necessario selezionare una famiglia *italofona*, i cui componenti comunichino utilizzando esclusivamente la lingua italiana, e non un idioma locale, perché altrimenti una famiglia straniera perfettamente integrata, che per comunicare utilizza esclusivamente l'italiano, potrebbe essere preferibile ad una famiglia italiana (abbandonando, in questo caso, lo stereotipo).

Spesso si privilegia invece come famiglia affidataria una famiglia straniera perché parlante la lingua del Paese di provenienza del minore straniero non accompagnato (per esempio il francese)¹⁹. Ovviamente questo tipo di soluzione può rivelarsi funzionale a favorire la comunicazione di un minore straniero che non comprende la lingua italiana e non ne ha ancora appreso i fondamenti, ma non è lo strumento idoneo a garantire che il minore apprenda la lingua italiana all'interno del contesto familiare. Potrebbe però rivelarsi una soluzione idonea se si intende perseguire l'obiettivo dell'apprendimento linguistico attraverso lo strumento della frequenza della scuola di italiano per stranieri. In ogni caso occorre esplicitare l'obiettivo, definire le diverse necessità e renderle "misurabili" al fine di assegnare ad esse un "peso" nella valutazione delle potenziali famiglie affidatarie, in modo da operare una selezione in modo oggettivo.

6. Proposte per una riprogettazione dell'affido

In sintesi l'assenza di criteri prefissati per la valutazione delle prestazioni delle famiglie affidatarie impedisce di monitorare, *in itinere* ed *ex post*, le loro azioni mediante verifiche periodiche: per esempio ad una famiglia che non garantisce un corretto apporto nutrizionale al minore affidato dovrebbe essere revocato l'affidamento e il minore dovrebbe essere accolto in un'altra famiglia avente i requisiti, mentre la prima non dovrebbe più essere presa in considerazione al momento di affidare un nuovo contingente di minori stranieri non accompagnati, ecc. Inoltre la mancanza di parametri di riferimento non consente di trarre conclusioni sull'efficacia ed efficienza della misura adottata dall'ente locale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Uscendo per un momento dalla logica della valutazione possiamo affermare che l'assenza

¹⁹ Si veda il caso di Senegal 3, trattato nel capitolo 3, parlante unicamente un idioma locale, e non il francese, affidato ad una famiglia senegalese francofona e appartenente ad un diverso ceppo linguistico.

di criteri prefissati corrisponde ad una mancata definizione “contrattuale” delle prestazioni richieste alle famiglie affidatarie – insegnare la lingua italiana al minore; garantirgli un corretto apporto nutrizionale; assegnargli un determinato spazio all’interno dell’abitazione; mettergli a disposizione un computer con connessione Internet per comunicare con la famiglia di origine; dotarlo della paghetta settimanale; ecc. – rispetto alla quale l’erogazione di una misura monetaria forfettaria non trova giustificazione.

La mancata contrattualizzazione delle prestazioni attese può essere interpretata in modi diversi: o come una sottrazione al controllo degli impieghi delle somme erogate da parte delle famiglie; o come un modo per evitare di valutare l’efficacia del progetto nel quadro delle politiche di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. In definitiva eliminare la fase della valutazione significa poter interpretare i risultati conseguiti in modo soggettivo, secondo le occorrenze di ciascun attore coinvolto nel progetto.

Se in sede di progettazione codifichiamo un obiettivo – corretto dal punto di vista delle norme tecniche e “misurabile” (*infra*, Tab. 1) – tutte le informazioni necessarie (e finora lacunose) saranno facilmente acquisibili mediante un’intervista o una visita domiciliare; o, come nel caso dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, mediante un sopralluogo, condotto alla luce di una *check list* che consenta di valutare e rendere confrontabili le prestazioni erogate dalle strutture o dalle famiglie (A.G.I.A., s.d.). La rilevazione consentirà di valutare tutti i profili di interesse, a cominciare dalle prestazioni delle famiglie affidatarie, che se non avranno garantito ai minori affidati gli spazi all’interno dell’abitazione corrispondenti alla prestazione ottimale (o il corretto apporto nutrizionale, ecc.) non potranno essere più ritenute eleggibili per successivi affidamenti.

La definizione dello *standard* delle condizioni abitative e igienico-sanitarie corrisponde alle prestazioni che la famiglia dovrà fornire al minore e, quindi, alle condizioni “contrattuali” il cui adempimento dovrebbe presiedere all’erogazione della misura monetaria²⁰.

Gli operatori dovranno innanzitutto interrogarsi sulla composizione familiare – per esempio se è da considerare un elemento positivo il fatto che in famiglia vi siano figli conviventi ed eventualmente in quale fascia di età²¹ –

²⁰ Non è superfluo precisare che le condizioni abitative e igienico-sanitarie devono essere riferite ai bisogni del minore straniero, e non a quelle della famiglia affidataria, i cui bisogni potranno ovviamente essere valutati in altra sede, per esempio in vista dell’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale.

²¹ Nel corso dell’incontro con l’assistente sociale, quale *testimone qualificato*, è stato segnalato il caso di una signora che non può ripetere l’esperienza dell’affidamento perché il figlio naturale, che si trovava all’estero per motivi di studio, è rientrato e quindi è venuta meno la disponibilità del posto “in cui far dormire il ragazzo” che avrebbe dovuto esserle affidato.

e sulle condizioni abitative coerenti, perché ottimali, o almeno compatibili, con le esigenze del minore straniero connesse al suo processo di integrazione. Si dovranno quindi stabilire le condizioni di convivenza e condivisione degli spazi: stanza con due letti singoli, o letto a castello, non più di tre persone per stanza, ecc.

Tab. 1 – Obiettivo: *Necessità abitative nel contesto familiare dell'affidatario di un minore straniero non accompagnato nella fascia di età 12-14 anni*²²

Dotazione richiesta (famiglia idonea all'affidamento)	Dotazione sufficiente (famiglia comunque idonea all'affidamento)	Dotazione insufficiente (famiglia non idonea all'affidamento)
1 letto singolo in stanza con max 3 persone	1 letto a castello in stanza con max 3 persone	Altre sistemazioni (divano-letto, letto a scomparsa, ecc.) o convivenza in stanza con più di 3 persone
1 scrivania personale	1 scrivania da condividere con un componente della famiglia	Nessuna scrivania o scrivania da condividere con più di un componente della famiglia
1 bagno ad uso privato con doccia o vasca	1 bagno con doccia o vasca da condividere con max. 2 componenti della famiglia	Nessun bagno o bagno con i soli servizi igienici o bagno da condividere con più di 2 componenti della famiglia
1 armadio personale	1 armadio da condividere con un componente della famiglia	Nessun armadio o armadio da condividere con più di un componente della famiglia
Spazio per studiare: stanza con finestra di almeno 6 mq.	Stanza con finestra di dimensioni comprese tra 4 e 6 mq.	Nessuno spazio per studiare o stanza di qualsiasi dimensione ma senza finestra o stanza di dimensioni inferiori a 4 mq.

²² La tabella è esemplificativa del metodo, e non ha la pretesa di risultare tecnicamente corretta dal punto di vista delle necessità degli abitanti. In concreto devono essere stabiliti i limiti di accettabilità delle prestazioni delle famiglie che definiscono la loro idoneità ad accogliere i minori stranieri. Taluni requisiti sono ritenuti essenziali, quindi non potranno ottenere una valutazione insufficiente. Per esempio, una stanza di dimensioni maggiori di 6 mq., con scrivania personale ma priva di finestre potrebbe essere considerata una soluzione accettabile. Le dotazioni igienico-sanitarie dell'abitazione, invece, non sono ritenute negoziabili (non è possibile che nell'abitazione non vi sia il bagno, o vi siano solo i servizi igienici, o il bagno debba essere condiviso tra un numero rilevante di persone); così come potrà essere esclusa una sistemazione notturna temporanea (divano-letto o letto a scomparsa), anche se lo spazio non è condiviso con altri componenti della famiglia: il che, dal punto di vista della valutazione, mostra la vaghezza del requisito della "disponibilità di un posto-letto". La camera occupata presso l'abitazione della famiglia affidataria da Senegal 3 «ha 3 letti ed è spaziosa ma non ha alcun dettaglio di personalizzazione (es: foto, poster, libri ecc.) e una scrivania». Nella stanza c'è un altro letto «dove dormiva I.». Le due bambine della madre affidataria «dormivano entrambe nel divano letto in sala» (intervista a Senegal 3).

La tabella predisposta riproduce al contempo il vincolo “contrattuale” che lega le famiglie affidatarie all’ente locale erogante la misura monetaria, definendo in modo incontestabile le prestazioni richieste sia da punto di vista descrittivo che della quantificazione dei diversi stati, o valori, degli indicatori: per esempio una stanza con finestra di almeno 6 mq. arredata con letto singolo, armadio a due ante e scrivania e bagno con servizi igienici e doccia in condivisione con non più di due componenti della famiglia²³. In tal modo le valutazioni risulteranno omogenee sia per il soggetto che le dovrà erogare (la famiglia affidataria) sia per il soggetto che effettuerà la valutazione (l’operatore dei servizi in sede di valutazione *ex ante* dell’idoneità della famiglia e in sede di valutazione *ex post* del successo del progetto alla luce dell’obiettivo perseguito) e in corso di verifica o in caso di rimostranze da parte degli utenti daranno facilmente modo di riscontrare e risolvere eventuali carenze.

Le caratteristiche delle famiglie affidatarie fanno riflettere sulla loro possibile condizione di “povertà abitativa” (Raiteri, 2019), che non sembra essere stata oggetto di analisi in sede di valutazione della loro idoneità ad accogliere un minore straniero non accompagnato. A tale riguardo la visita domiciliare, se svolta secondo un protocollo, corrispondente allo *standard* delle prestazioni che la famiglia dovrà impegnarsi ad erogare, costituirebbe uno strumento essenziale²⁴. Il problema che si pone è quello della convivenza tra il minore straniero e i componenti della famiglia affidataria, tenendo conto che la normativa (art. 2 l. n. 184/1983) privilegia famiglie in cui siano presenti altri minori. Si tratta di un requisito che incide sui costi effettivi dell’affidamento, al quale, pertanto, dovrebbe essere assegnato uno specifico

²³ L’obiettivo è correlato ad uno *standard* di riferimento ricavato (se possibile) da evidenze scientifiche consolidate, dai risultati di ricerche o dalle indicazioni di esperti – nel caso dei minori stranieri non accompagnati prevalentemente pedagogisti ed educatori – ma, in ogni caso, non definito in modo soggettivo dall’operatore incaricato della valutazione.

A ciascun parametro (criterio, prestazione, ecc.) dovrà essere assegnato un punteggio, o un “peso”, in modo tale da valutarne lo “stato”: per esempio +2 se nell’abitazione è presente la dotazione richiesta, il bagno privato con doccia (dotazione considerata ottimale, pienamente rispondente alle esigenze del minore straniero); +1 se è presente il bagno con doccia da condividere con non più di due componenti della famiglia (dotazione considerata sufficiente o accettabile per le esigenze del minore); 0 se l’abitazione è priva di servizi igienici, se non c’è la doccia, o se il bagno con doccia deve essere condiviso con più di due componenti della famiglia (dotazione da considerare insufficiente perché incompatibile con le esigenze del minore). È possibile stabilire in sede di progettazione che il punteggio complessivo non possa comprendere indicatori che hanno riportato punteggio nullo (per esempio perché non c’è la doccia). In tal caso la famiglia dovrà essere considerata inadatta all’affidamento anche se avrà riportato punteggi ottimali su tutti gli altri indicatori considerati (dimensione della stanza studio; sistemazione notturna; ecc.).

²⁴ Un problema analogo si pone nel sistema americano dell’accoglienza, dove la visita domiciliare è uno strumento utilizzato solo in una parte minoritaria dei casi di affido (Avrushin e Vidal de Haymes, 2018, pp. 113-4).

“peso” nella valutazione degli spazi e delle dotazioni igienico-sanitarie: l’importo forfettario erogato potrebbe rivelarsi una somma insufficiente a fronte, quantomeno, dell’aumento dei costi della spesa alimentare e dell’aumento dei consumi di acqua e energia elettrica.

Una prima riflessione riguarda le possibili difficoltà di convivenza, e l’insorgenza di contrasti, che ovviamente inciderebbero in modo negativo sul suo processo di integrazione, tra il minore straniero accolto e i componenti della famiglia affidataria in un contesto spaziale in cui le condizioni abitative si rivelano precarie: spazio limitato, un solo bagno per più persone, sistemazioni temporanee per dormire (es. divano-letto, letto a scomparsa, ecc.)²⁵

Una tecnica di valutazione così articolata risponde a due diverse esigenze. In primo luogo serve a stabilire in modo oggettivo l’idoneità della famiglia potenzialmente affidataria, che non potrà essere (eventualmente) esclusa dalla selezione perché (per esempio) italiana, italiana ma parlante dialetto, o straniera, o per altre ragioni, ma solo perché la condizione abitativa offerta non è idonea alle esigenze del minore affidato²⁶. Inoltre, se l’obiettivo è il raggiungimento dell’autonomia e quindi l’uscita dalla famiglia affidataria²⁷, occorre valutare *ex post* l’efficacia del progetto al termine del periodo (o al compimento della maggiore età del minore straniero). I punteggi attribuiti allo stato di ciascun indicatore serviranno appunto a stabilire se il progetto avrà avuto “successo”, cioè sono stati raggiunti i livelli ottimali stabiliti per ciascuna azione, competenza, ecc., oppure se il risultato ottenuto è positivo solo in parte, e quindi quali miglioramenti sia necessario apportare; o, infine, se il risultato ottenuto si profila come completamente negativo: per esempio l’obiettivo è un determinato livello di apprendimento della lingua italiana che il minore dimostra di non avere raggiunto, o dalla sua intervista emerge che

²⁵ Nel lavoro di tesi magistrale di Lanciotti (p. 80) una sola foto testimonia che un minore straniero collocato in famiglia ha a disposizione una camera a ponte. Tuttavia non è possibile evincere se la camera è condivisa con altri occupanti e si tratta di una disponibilità casuale, riconducibile alle migliori condizioni economiche, e quindi abitative, della famiglia affidataria, o se corrisponda agli effettivi bisogni del minore; né se gli altri minori stranieri collocati presso famiglie affidatarie abbiano identiche, o analoghe, disponibilità.

²⁶ Se le dotazioni richieste sono prefissate in un bando emanato dall’ente locale responsabile del progetto la famiglia esclusa (per esempio perché in sede di valutazione è stato attribuito un punteggio nullo al parametro dei servizi igienici, mentre il bagno disponibile è in realtà dotato di doccia ed è condiviso da non più di due componenti della famiglia, oltre al minore in affido) potrà ricorrere nei confronti della decisione che l’ha erroneamente esclusa dalla selezione.

²⁷ L’obiettivo potrebbe essere diverso, e cioè tendere alla permanenza presso la famiglia affidataria del minore straniero non accompagnato al compimento della maggiore età, considerato che la condizione di affidato ai sensi dell’art. 2 l. n. 184/1983 consente il rilascio del permesso di soggiorno secondo la normativa vigente (art. 32 comma 1-bis T.U. sulla disciplina dell’immigrazione).

dorme in condizioni di promiscuità in una stanza insieme a tutti i componenti della famiglia mentre l'obiettivo relativo alla sistemazione abitativa richiedeva un letto singolo o a castello in una stanza condivisa con non più di due altri componenti, ecc.

In sintesi, estraniandoci ancora una volta dalla logica della valutazione, strutturare in sede di progettazione azioni, competenze, attività formative, dotazioni ecc. non è solo una tecnica finalizzata a condurre in modo metodologicamente corretto il processo, ma è anche (e non secondariamente) un modo per “stipulare un contratto” tra il soggetto che dovrà realizzare il progetto e l'utente del servizio, al quale saranno note fin da subito le prestazioni pianificate per soddisfare le sue esigenze, che potrà rivendicare in caso di carenze²⁸. In questo caso il “contratto” intercorre tra le famiglie affidatarie – che dovranno rispondere delle eventuali carenze all'ente responsabile del progetto – e i minori stranieri, per i quali le prestazioni pianificate in sede di progettazione, proceduralizzate nel modo descritto, assurgono a diritti, per quanto possa risultare dubbia l'effettività delle tutele (Raiteri, capitolo 6, in questo volume). Questi rilievi mostrano ancora una volta come l'erogazione mensile di un importo forfettario a famiglie che non sono state selezionate sulla base di criteri stabiliti in un bando, in assenza di parametri di valutazione e di successivi monitoraggi sull'uso del denaro e, soprattutto, sulle prestazioni effettivamente fornite, possa legittimamente suscitare non poche perplessità. Al contempo il tema della “contrattualizzazione” mostra come l'opportunità di applicare il metodo della valutazione per migliorare i progetti e incrementarne l'efficacia in termini di “successo” dell'integrazione dei minori stranieri non accompagnati sia emersa attraverso una interpretazione riflessiva delle incertezze generate dalla ricerca di sfondo. L'indagine sul piano empirico delle dimensioni qualitative del fenomeno dell'“accoglienza diffusa” dei minori stranieri non accompagnati in un Comune di dimensioni medio-piccole – in parte anche prescindendo, almeno in una prima fase, da presupposti teorici che avrebbero potuto indirizzare in senso ideologico un lavoro dal carattere dichiaratamente esplorativo – ha quindi fatto emergere, e segnalato, le premesse del perfezionamento, anche, e soprattutto, in senso metodologico, del lavoro di progettazione sul campo.

²⁸ Il progetto educativo personalizzato stabilisce che siano a carico della famiglia la “paghetta” (o *pocket money*), l'abbonamento ai trasporti urbani e la connessione Internet per gestire i contatti con la famiglia di origine, solitamente mediante i *social* o *Skype* (Daher, 2015, p. 96; Monacelli e Fruggeri, 2012).